



Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile
Centro per la Giustizia Minorile - Sicilia

Accordo operativo regionale

tra

**Centro per la Giustizia Minorile
per la Sicilia**

e

**Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale della Sicilia**



Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile
Centro per la Giustizia Minorile - Sicilia

PREMESSO

Il Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia, di seguito denominato C.G.M., è un organo decentrato del Dipartimento per la Giustizia Minorile, corrispondente territorialmente a quattro Distretti di Corte d'Appello (Palermo, Caltanissetta, Catania e Messina) ed esercita funzioni di programmazione e progettazione tecnica ed economica, indirizzo, controllo e verifica nei confronti dei Servizi Minorili da esso dipendenti (Centri di Prima Accoglienza, Istituti Penali per Minorenni, Comunità residenziali, Uffici di Servizio Sociale per Minorenni), nonché di attività di formazione e di coordinamento con Regione, Enti Locali ed associazionismo (ex art. 13 D.L. 272/89); persegue altresì politiche ed interventi orientati a fronteggiare il fenomeno della devianza minorile, attraverso un'articolata azione di prevenzione e recupero;

La Croce Rossa Italiana, attraverso il Comitato Regionale della Sicilia, di seguito denominata C.R.I., persegue gli obiettivi umanitari che sono indicati nello Statuto dell'associazione (D.P.C.M. 6 Maggio 2005, n.97), sviluppando azioni nel campo del soccorso, della salute e della solidarietà, testimoniando uno spirito all'avanguardia nella lotta contro tutte le forme di sofferenza. Ogni anno il Comitato Regionale della Sicilia, attraverso lo spirito pionieristico dei propri volontari mette in opera diversi programmi a favore delle persone più vulnerabili, adottando risposte specifiche ad ogni problema particolare.

La Croce Rossa Italiana si è posta l'obiettivo di raccogliere e muovere le nuove sfide con le quali la società civile si confronta, si rivolge ai giovani in difficoltà, alle persone senza fissa dimora, ai migranti, agli anziani che la malattia e l'isolamento allontanano del tutto, alle popolazioni vittime in paesi in situazione di crisi.

La Croce Rossa Italiana è presente in Sicilia tramite un Comitato Regionale, nonché nove Comitati Provinciali e diciotto Comitati Locali con propria personalità giuridica di diritto privato;

VISTI

L'articolo 27 della Costituzione che ribadisce il principio che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";

La Legge Quadro sul Volontariato (Legge 266/91) che riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province Autonome, dagli Enti Locali;

L'Ordinamento Penitenziario (Legge 354/75), il Regolamento di Esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario (D.P.R. 230/00) e le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati



Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile
Centro per la Giustizia Minorile - Sicilia

minorenni (D.lgs. 272/89) che attribuiscono al volontariato un ruolo di grande rilievo nel reinserimento sociale di coloro che sono entrati nel circuito penale, indicando anche gli ambiti nei quali la partecipazione e la collaborazione deve essere ricercata e sollecitata, nonché le attività che possono efficacemente essere programmate ed organizzate;

La Legge 328/00 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato nelle sue varie forme come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo della comunità e che, pertanto, il volontariato partecipa con l'Amministrazione della Giustizia e con le Autonomie Locali anche per la realizzazione della reintegrazione sociale delle persone in esecuzione penale e penitenziaria;

Il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 concernente la definizione di norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 marzo 2003, n.53;

Il documento "Linee guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria" approvato dalla Commissione Nazionale consultiva e di coordinamento per i rapporti con le Regioni, gli Enti Locali ed il volontariato del Ministero della Giustizia in data 5 febbraio 2008, nonché il documento elaborato all'interno della medesima commissione e denominato "Linee guida in materia di formazione professionale e lavoro";

Il D.P.C.M. 6 maggio 2005, 97 che approva lo Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, e il D.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, di riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa, nel testo vigente;

Gli indirizzi in materia di volontariato nel campo della Giustizia, approvati il 10 marzo 1994 dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento del Ministero della Giustizia per i rapporti con le Regioni, gli Enti Locali e il Volontariato, in cui è stata ribadita l'importanza della collaborazione tra il Volontariato e l'Amministrazione Penitenziaria nell'organizzazione delle attività trattamentali finalizzate al reinserimento sociale dei soggetti in esecuzione penale ristretti negli istituti o in misura alternativa;

L'Accordo di Cooperazione strategica siglato il 3 Dicembre 2013 tra il Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile - e la Croce Rossa Italiana, nel quale si auspica una collaborazione qualificata e si indicano modalità precise per offrire opportunità diversificate ai ragazzi dell'area penale interna ed esterna;

CONSIDERATO

Che è necessario definire le linee di intervento tra il CGM e la C.R.I. della Sicilia, alla luce del Protocollo d'Intesa nazionale e degli anni di lavoro congiunto sviluppati insieme;



Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile
Centro per la Giustizia Minorile - Sicilia

Che i Soggetti che entrano in campo e che sono chiamati a collaborare all'interno del presente Accordo Operativo sono:

- il C.G.M. ed i Servizi Minorili della Sicilia da esso dipendenti (Istituti Penali Minorili, Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, Centri di prima accoglienza, Comunità per i Minorenni, Centri Diurni polifunzionali);
- il Comitato Regionale C.R.I. della Sicilia ed i Comitati Provinciali e Locali da esso coordinati;

L'articolo 1, comma 1, della Legge 230/99 stabilisce che "i detenuti e gli internati hanno diritto al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione e diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali";

L'articolo 5, comma 1, lettera c, della Legge 30 Novembre 1998, n. 419 di "Riordino della medicina penitenziaria", prevede l'organizzazione di un'attività specifica atta a garantire un livello di prestazioni di assistenza sanitaria adeguato alle specifiche condizioni di detenzione o internamento e l'esercizio delle funzioni di rilascio di certificazione rilevante a fini di Giustizia;

Per effetto del decentramento e della progressiva riduzione dei fondi finanziari assegnati alla Giustizia Minorile, quest'ultima ha avuto necessità di ricorrere ad altre risorse esigibili attraverso progettualità integrate e pianificate territorialmente, nonché attraverso Accordi Operativi e Protocolli d'Intesa;

È particolare interesse della Magistratura Minorile che si realizzino concrete sinergie ed azioni a favore dell'utenza minorile come quella in essere;

Occorre garantire l'unitarietà degli interventi nello spirito del rispetto dell'unità della persona;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Il Centro di Giustizia Minorile per la Sicilia, in persona del Direttore, legale rappresentante in carica, ed il Comitato Regionale C.R.I. della Sicilia, in persona del Presidente Regionale, legale rappresentante in carica, stipulano il presente accordo di programma, le cui considerazioni in premessa ne costituiscono parte integrante, e stabiliscono di:

- recepire quanto convenuto con l'Accordo di Cooperazione Strategica Nazionale, individuando le peculiarità territoriali ed attivando una rete di azioni mirate ad affrontare le esigenze dei Servizi Minorili della Sicilia e della particolarità dell'utenza minorile presa in carico;
- promuovere una collaborazione che si espliciti su vari fronti nel rispetto delle rispettive peculiarità e competenze e nel comune interesse verso il minore in difficoltà;
- promuovere attività di Giustizia riparativa, implementando accordi sulla Mediazione penale indiretta, attraverso intese programmatiche con Enti Locali,



Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile
Centro per la Giustizia Minorile - Sicilia

- Volontariato, Associazionismo e Privato Sociale;
- diffondere il presente Accordo operativo;
 - svolgere, almeno due volte l'anno, incontri periodici di programmazione e verifica del lavoro;
 - promuovere l'attuazione operativa di quanto previsto dal presente Accordo da parte degli Operatori dei Servizi Minorili e dai Volontari, nei rapporti di collaborazione e all'interno del lavoro svolto nei confronti dei minori entrati nel circuito penale della giustizia.

Articolo 1 – Inserimento dei minori dell'area penale nelle strutture della C.R.I.

I Servizi Minorili della Sicilia, ed i Comitati Provinciali e Locali della Croce Rossa Italiana stipulano Accordi Operativi per l'inserimento dei minori dell'area penale in attività di volontariato concordate e messe a disposizione dalle differenti strutture della CRI, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Strategico Nazionale e dall'Accordo Operativo Regionale anche sulla base di progettualità innovative.

L'attività di coordinamento, per ciò che riguarda i servizi della Croce Rossa Italiana è di esclusiva pertinenza del Comitato Regionale C.R.I. della Sicilia, che si avvale dei Comitati Provinciali e Locali per lo svolgimento delle funzioni operative.

La C.R.I. mette a disposizione le sue risorse per attività di mediazione indiretta, concordate e progettate congiuntamente con gli Uffici di Mediazione Penale Minorile e/o con le Equipe dei servizi minorili della Giustizia che gestiscono tale tipologia di intervento.

I minori sono inseriti nelle attività previo percorso informativo/formativo di accesso alla Croce Rossa Italiana, soggetto a verifica finale. Tale corso è costituito da circa dieci incontri, per un totale di diciotto ore. Il corso ha come obiettivo quello di fornire al ragazzo una conoscenza dell'Ente e delle attività che in esso si svolgono; creare un senso di appartenenza ed un *habitus* consono all'imprinting della C.R.I.; fornire delle capacità tecniche per intervenire in modo appropriato nelle situazioni di emergenza e nelle situazioni in cui è necessario un intervento di primo soccorso. Il corso si conclude con un esame teorico-pratico inerente gli argomenti trattati, ivi comprese le manovre di primo soccorso. Alla fine del corso. La C.R.I. rilascia l'attestato di partecipazione al corso, conforme agli *standard* nazionali.

La partecipazione al corso è soggetta all'iscrizione del partecipante come socio della Croce Rossa Italiana

La C.R.I. si impegna ad agevolare l'inserimento dei ragazzi presso le sedi di servizio attraverso l'accompagnamento di un Tutor, che collabora costantemente con gli Operatori minorili; ed altresì ad agevolare la possibilità di esperienze di volontariato in campo regionale, nazionale ed internazionale per i minori dell'area penale, laddove, per gli stessi, sia possibile usufruire di tale opportunità.

La C.R.I. si impegna a favorire l'inserimento di minori e giovani che abbiano partecipato al corso base, ad iniziative formative professionalizzanti, quali i corsi qualificanti, per avere delle opportunità formative e l'orientamento per l'accesso ad ulteriori possibili inserimenti lavorativi (salvataggio in acqua, trasporto e soccorso, ecc).

Articolo 2 – Formazione degli Operatori

Le parti si impegnano a:

- prevedere la conoscenza reciproca delle strutture e delle modalità di gestione e di organizzazione delle stesse per consentire un approccio più congeniale nei confronti del minore e la predisposizione di “azioni” atte a garantire la coerenza del percorso educativo;
- programmare percorsi formativi integrati tra il Personale della Giustizia ed i Volontari C.R.I. coinvolti nelle iniziative, per la costruzione di una comune cultura operativa e di metodologie condivise finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- agevolare lo scambio di informazioni sulle iniziative formative e di aggiornamento promosse nell’ambito delle proprie competenze e/o da Agenzie ed Enti del territorio, al fine di favorire la partecipazione reciproca e la condivisione di saperi e buone prassi.

Articolo 3 – Ruolo dei Referenti

Si individuano all’interno del C.G.M. e della C.R.I. i referenti del presente Accordo, i quali, oltre a seguire il corretto svolgimento del percorso operativo suindicato, hanno il compito di monitorare e coordinare l’andamento delle iniziative, programmare interventi che riguardino l’intero circuito minorile (attività formative intramurali e in regime di esecuzione penale esterna, caratterizzate da continuità; rapporti con gli Enti Locali, con altri organismi territoriali, con comunità residenziali, ecc).

Con il presente Accordo Operativo le parti si impegnano a collaborare per ciò che riguarda la presa in carico dei minori, secondo le modalità specificate nei precedenti articoli, ed anche per ciò che riguarda la possibilità di definire progettazioni congiunte, il *fund raising*, iniziative di prevenzione, attivazione di interventi e servizi specifici, iniziative formative, di studio e di reperimento di risorse idonee ad affrontare le problematiche presentate dal *target* di utenza.

Articolo 4 – Durata dell’accordo

Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2014 e può essere rinnovato con l’accordo delle parti e secondo le disposizioni dei Superiori Uffici del Dipartimento Giustizia Minorile.

Articolo 5 – Mezzi finanziari

Il presente accordo non comporta per le parti alcun reciproco impegno od onere di tipo economico.

Letto, confermato e sottoscritto in Palermo, addì 24 settembre 2014

Il Direttore del Centro per la Giustizia Minorile della Sicilia
F.to Dott. Angelo MELI

Il Presidente del Comitato Regionale C.R.I. della Sicilia
F.to Avv. Rosario Maria Gianluca VALASTRO